



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CONSIGLIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015**

Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni si sono realizzati notevoli progressi in diverse discipline quali la medicina, l'audiologia, la pedagogia, la logopedia nonché nelle tecnologie, progressi che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione delle persone sorde nella società.

Dagli anni Settanta del secolo XX inoltre si è cominciato a vivere un cambiamento nel modo di intendere la disabilità, che è culminato in una nuova maniera di affrontare tale tema. Cambiamenti che hanno avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell'ambito del diritto internazionale.

Le lingue dei segni sono richiamate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18; dai principi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998.

L'ONU nella sua risoluzione n. 48/96 del 20 dicembre 1993, alla regola 5, lettera b), numero 7, esorta a considerare «di utilizzare il linguaggio dei segni nell'educazione dei bambini sordi, nell'ambito delle loro famiglie e delle loro comunità. Alla stessa maniera, devono prestarsi servizi di interpretariato nella lingua dei segni per facilitare la comunicazione fra le persone sorde e le altre

persone». Allo stesso tempo, al numero 6, si stabilisce l'obbligo degli Stati di utilizzare «tecnologie appropriate per dare l'accesso all'informazione orale alle persone con disabilità uditiva».

Anche l'Unione europea attraverso la carta dei diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa attraverso la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, riconoscono il diritto di tutte le persone di fronte alla legge e alla protezione contro la discriminazione. L'Unione europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale e la loro partecipazione alla vita nella comunità. Da parte sua, l'Agenzia europea per le esigenze educative speciali, nel suo documento del 2003 sui principi fondamentali dell'educazione di esigenze speciali, raccomanda agli Stati un quadro legislativo e politico che appoggi l'integrazione con dotazione di mezzi che amplifichino lo sviluppo e i processi che operano per l'inclusione.

Il Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa ha elaborato una raccomandazione sulla protezione della lingua dei segni negli Stati membri (raccomandazione n. 1598 del 17 marzo 2003), riconoscendo la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo con capacità di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e per facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia. Sulla stessa linea, la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1492 del 2001 sui diritti delle mino-

ranze nazionali ha raccomandato agli Stati membri che riconoscano ufficialmente la lingua dei segni. Allo stesso modo, e nello stesso senso, la dichiarazione scritta del Parlamento europeo n. 1 del 12 aprile 2004 sui diritti delle persone sordo-cieche indica che «le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti come tutti gli altri cittadini dell'Unione europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro».

In Italia in virtù della ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che riconoscono la lingua dei segni italiana (LIS) a livello regionale nonché azioni a tutela dei diritti delle persone sorde e che ne promuovono l'inclusione sociale. Ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche, la sordo-cecità è definita come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo-cieche n. 1 del 2014.

Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate, e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono, in ogni ambito della vita quotidiana, l'accesso all'informazione, ai servizi e in generale alle risorse della nostra società.

Il linguaggio è il principale strumento di comunicazione: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibile l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni, oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, piuttosto trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.

Non si può parlare di una partecipazione reale ed effettiva della cittadinanza nell'ambito di un sistema democratico senza l'accesso all'informazione e alla comunicazione

e senza l'espressione di idee e volontà attraverso una lingua.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere.

Nel presente disegno di legge si afferma il principio della libertà di scelta: le persone sorde, o loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Pertanto vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia, nel rispetto delle scelte di persone e famiglie: *screening* neonatale, protesizzazione digitale precoce, bilinguismo, metodo oralista, riconoscimento e promozione della LIS e della LIS tattile.

Una vera integrazione sociale si realizza però non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità, quanto piuttosto deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo la diffusione e l'utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso in tutte quelle istituzioni ed entità nelle quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali.

Il disegno di legge garantisce lo sviluppo delle capacità individuali delle persone sorde, sordo-cieche e disabili dell'udito, nel rispetto della dignità umana, sulla base delle differenti esigenze in relazione allo specifico percorso di vita, al *deficit* uditivo, a scelte personali: questo implica che alcune persone possono optare per la comunicazione attraverso la lingua dei segni, mentre altre preferiscono utilizzare strumenti che potenzino e rendano possibile la comunicazione orale

(protesizzazione, sottotitolazione), mentre molti optano per scelte miste.

Il disegno di legge riconosce il diritto di scelta, e lascia in definitiva la scelta in

mano ai principali interessati: le persone con disabilità uditiva e sordo-cieche, o i loro genitori o tutori quando si tratta di minori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione)*

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, volta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva in genere, alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità quali lo *screening* neonatale, la protesizzazione precoce con protesi digitali e tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e la LIS. La Repubblica garantisce altresì la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e ogni altra azione volta alla piena auton-

mia, all'integrazione e alla realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle suddette persone e delle loro famiglie.

#### Art. 2.

*(Libertà di scelta e non discriminazione)*

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi, agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Garantisce altresì che le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS e dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, con il fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle loro libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

#### Art. 3.

*(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo)*

1. La Repubblica promuove interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni

di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Art. 4.

*(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)*

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per accessibilità universale la realizzazione delle condizioni necessarie affinché gli ambienti, i processi, i beni, i prodotti e i servizi, nonché gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e i dispositivi siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli edifici e gli ambienti circostanti, in particolare se di nuova costruzione, devono essere resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere e all'adattamento di apparati e di strumenti, avendo cura di realizzare negli edifici medesimi soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni, nonché ai sistemi di automazione e di domotica, ai sistemi di sicurezza e antincendio, quali ascensori, impianti di allarme e rilevazione di fughe di gas, nonché videocitofoni.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono promossi la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto sia trasmesso nelle reti di Stato e private.

4. Ai fini di cui al comma 1, le campagne pubblicitarie istituzionali, nonché le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finan-

ziati da fondi pubblici devono essere resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, assicurano la prestazione di servizi di interpretariato in LIS, di sistemi di sottotitolazione e di stenotipia.

5. Ai fini di cui al comma 1, è garantito l'accesso delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, quali applicazioni per *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi, nonché i messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgono la popolazione.

6. Ai fini di cui al comma 1, è promossa in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto con la pubblica amministrazione l'uso di ogni metodologia comunicativa, sia essa in lingua italiana scritta e parlata, in LIS o in LIS tattile e di ogni strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva. È altresì promossa, in favore delle medesime persone, la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai soggetti normodotati.

7. L'amministrazione giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria promuovono la formazione del personale e assicurano la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile nei confronti delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.



## Art. 5.

*(Scuola)*

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l'integrazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, attraverso la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici, nonché di altre risorse e di altri operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. È garantita allo studente e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, che abbiano optato per tali lingue e l'accesso a modelli educativi che promuovano l'oralismo e il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e la LIS, in base alla libera scelta da parte degli studenti e delle loro famiglie.

3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli studenti, facilitando in questo modo l'inclusione sociale degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, secondo i valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile, nonché per i ruoli di assistente alla comunicazione e interprete di LIS, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, sentite le associazioni di tutela e di rappresentanza delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, i titoli di studio e l'*iter* formativo

per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

*(Formazione universitaria  
e post-universitaria)*

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e *post-universitaria* attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e i servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordo-cieco o con disabilità uditiva.

2. Ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, sono promossi l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 7.

*(Inclusione lavorativa  
e formazione permanente)*

1. Nei luoghi di lavoro sono garantite pari opportunità e piena accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi, nonché di ogni altro aspetto che riguardi la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di innovativi strumenti e ausili tecnologici atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva sui luoghi di lavoro.

## Art. 8.

*(Tutela della salute)*

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, promuovendo l'utilizzo di canali comunicativi e linguistici, nonché di tecnologie, atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva attraverso la LIS e i sistemi di sottotitolazione.

## Art. 9.

*(Arte, cultura e tempo libero)*

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, la pratica sportiva, le manifestazioni e gli eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e di sistemi di sottotitolazione degli stessi.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono, in particolare, le iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, quali la formazione al personale, le visite guidate in LIS, le videoguide, la realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, le applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

## Art. 10.

*(Trasporti)*

1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato in LIS, di sottotitolazione, di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni, le istruzioni su norme di funzionamento, di sicurezza e di emergenza nei trasporti siano diffuse in LIS e sottotitolate.

## Art. 11.

*(Partecipazione politica)*

1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, attraverso l'utilizzo della LIS, di strumenti di sottotitolazione, nonché di ogni altro strumento adeguato.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, nonché le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato e sottotitolazione in LIS nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.

## Art. 12.

*(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)*

1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e in base alle proprie responsabilità, l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge,

monitorandone l'applicazione e predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 13.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





